

N. R.G. 2143/2018



**Repubblica Italiana**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Pordenone**  
Sezione Civile

Il Tribunale di Pordenone, in persona del giudice d [REDACTED],  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n° **2143** del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2018** , avente ad oggetto "Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) " pendente

tra

[REDACTED] in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, con sede in [REDACTED]  
rappresentata e difesa dall'Avv. PORTANTIOLO MARCO  
(PRTMRC77M25L407U) per procura in calce all'atto introduttivo ed  
elettivamente domiciliato/a in [REDACTED]  
[REDACTED] , presso e nello studio dell'Avv. [REDACTED]  
( [REDACTED] );

PARTE ATTRICE

e

[REDACTED],  
[REDACTED] con sede in [REDACTED]  
[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente  
domiciliato/a in [REDACTED]  
[REDACTED] /a





rappresenta e difende per procura generale alle liti dd. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Causa assunta in decisione all'udienza del 19 marzo 2021 sulle seguenti

### CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni e cioè "Per le causali di cui agli atti di causa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 000000387031 e ai conti per finanziamento effetti sbf e per finanziamento fatture, rapporti di cui ai documenti nn. 2, 3 e 4 allegati all'atto di citazione, intercorsi tra la società attrice [REDACTED] e la convenuta [REDACTED]

nel merito in via principale:

accertata e dichiarata la mancata stipulazione in forma scritta dei contratti, condannare la convenuta a restituire all'attrice, anche ai sensi dell'art. 117 T.U.B., tutte le somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto, per interessi ultralegali, commissioni e spese non pattuite, per un importo da quantificarsi ad opera dell'Ill.mo Giudicante anche a seguito di espletanda consulenza tecnicocontabile; in via subordinata:

in ipotesi di prova scritta del contratto, accertato e dichiarato che la convenuta ha applicato interessi usurari, anatocismo e commissioni di massimo scoperto, condannare quest'ultima alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte a tale titolo, per un importo da quantificarsi ad opera dell'Ill.mo Giudicante anche a seguito di espletanda consulenza tecnico-contabile; in ulteriore subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse integrata ai danni dell'attrice l'usura – oggettiva o soggettiva – accertata l'illegittima applicazione, da parte della banca convenuta, della capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, condannare quest'ultima a restituire all'attrice tutte le somme corrisposte a tale titolo, per un importo da quantificarsi ad opera dell'Ill.mo Giudicante anche a seguito di espletanda consulenza tecnico-contabile;

in ogni caso:

con gli interessi ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute di spettanza; con vittoria di spese e compensi di causa, ivi comprese le spese di C.T.U., oltre IVA e CPA, spese e compensi per i quali il sottoscritto si dichiara antistatario;

in via istruttoria:

ordinare alla convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto di conto





*corrente e di tutti gli affidamenti sul medesimo concesso, delle successive variazioni, nonché di tutti gli estratti conto, dalla data di apertura del conto corrente e sino alla sua chiusura. “.*

Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni e cioè *“Piaccia all’ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, rifiutatosi sin d’ora ogni allargamento o mutamento del contraddittorio, per le causali di cui in narrativa,  
1) respingere le domande tutte proposte ex adverso, anche in via istruttoria, in quanto precluse, inammissibili, infondate e non provate “.*

### **Motivi della Decisione**

Premesso che, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. , così come riformulato dall’art. 45 l. 18 giugno 2009 n. 69, si omette lo svolgimento del processo, con citazione ritualmente notificata, [REDACTED] evocava in giudizio [REDACTED] chiedendo la ripetizione delle competenze illegittime pagate con riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 000000387031 intrattenuto tra il 2001 ed il 2012 presso la filiale di [REDACTED] della banca ed ai conti accessori per finanziamenti effetti sbf e per finanziamenti fatture, sostenendo al riguardo l’assenza di pattuizioni scritte e di conseguenza l’addebito di interessi ultralegali, commissioni e spese illegittime in violazione dell’art. 1284 c.c. e art. 117 T.U.B., nonché l’addebito di competenze usurarie, di interessi anatocistici illegittimi, di CMS non pattuite e comunque prive di causa., in ogni caso con gli interessi ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute di spettanza, e vittoria di spese. La parte attrice di conseguenza chiedeva in via principale, “accertata e dichiarata la mancata stipulazione in forma scritta dei contratti” la condanna della convenuta “a restituire all’attrice, anche ai sensi dell’art. 117 T.U.B., tutte le somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto, per interessi





ultralegali, commissioni e spese non pattuite, per un importo da quantificarsi ad opera dell'Ill.mo Giudicante anche a seguito di espletanda consulenza tecnico-contabile" ed in via subordinata "in ipotesi di prova scritta del contratto, accertato e dichiarato che la convenuta ha applicato interessi usurari, anatocismo e commissioni di massimo scoperto, condannare quest'ultima alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte a tale titolo, per un importo da quantificarsi ad opera dell'Ill.mo Giudicante anche a seguito di espletanda consulenza tecnico-contabile" ed ulteriormente subordinata "nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse integrata ai danni dell'attrice l'usura – oggettiva o soggettiva – accertata l'illegittima applicazione, da parte della banca convenuta, della capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, condannare quest'ultima a restituire all'attrice tutte le somme corrisposte a tale titolo, per un importo da quantificarsi ad opera dell'Ill.mo Giudicante anche a seguito di espletanda consulenza tecnico-contabile".

La parte attrice allegava a supporto delle proprie pretese creditorie tre elaborati tecnici prodotti dalla società di consulenza Blue Line Consulting, nei quali le contestazioni attoree sono state quantificate rispettivamente in € 68.020,54 per il rapporto di conto corrente di corrispondenza, € 36.388,35 per il conto accessorio finanziamenti s.b.f. ed € 86.350,69 per il conto accessorio finanziamenti fatture, per un totale di € 190.759,58.

La convenuta [REDACTED]  
[REDACTED] si costituiva tempestivamente in giudizio ed a sua volta deduceva la discontinuità della produzione documentale avversaria (estratti conto), eccepiva la prescrizione di tutte le rimesse solutorie annotate a favore del correntista oltre i dieci anni anteriori al primo atto interruttivo della prescrizione medesima, tenendo presente che il conto corrente è stato sciolto il 5 aprile 2012; affermava l'esistenza di contratto scritto, la legittima pattuizione





degli interessi e dello ius variandi, contestava le tesi attoree in punto di usura, di nullità delle pattuizioni circa la cms, di computabilità della cms ai fini antiusura e di anatocismo. Ha chiesto, pertanto, di respingere le domande e le pretese tutte avversarie, in quanto prescritte, inammissibili, infondate e non provate e comunque respingere le domande tutte avversarie, proposte in via istruttoria, in quanto inammissibili, inconferenti e irrilevanti. Ha inoltre prodotto in allegato il contratto di apertura del conto n. 38703.01 del 17/02/95 ed il contratto di home banking del 9/11/11 al fine di dimostrare la pattuizione scritta delle condizioni economiche applicabili ai rapporti dedotti in giudizio. La domanda di accertamento e condanna alla ripetizione di indebito di parte attrice è fondata nei limiti delle ragioni che seguono.

Giova premettere che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata, rispetto alla quale non possono sollevarsi dubbi riguardo alla correttezza dei calcoli e della metodologia seguita, in quanto l'elaborato appare immune da errori tecnici e da vizi logico-giuridici, presenta nel suo insieme i caratteri di affidabilità e coerenza rispetto agli elementi risultanti dagli atti del fascicolo e si è fatto, inoltre, carico di esaminare tutte le contestazioni specificamente opposte da entrambe le parti e di replicare puntualmente alle stesse, ferma restando la soluzione delle questioni giuridiche rimesse esclusivamente al giudice, sono condivisibili dal Tribunale e posso essere poste a riferimento dell'odierna decisione secondo le precisazioni che seguono.

Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito sollevata da parte convenuta nella comparsa conclusionale appare infondata prima ancora che tardiva; tale eccezione parte dalla constatazione che il c.t.u. avrebbe dichiarato nelle proprie conclusioni che alla data ultima della documentazione versata in atti, e cioè il 30 settembre 2012, i rapporti esaminati non risultavano ancora estinti; tuttavia, dedurre da tale affermazione che i rapporti sarebbero ancora in essere al tempo di proposizione della domanda, e





cioè circa sei anni dopo, è alquanto generico e andrebbe dimostrato dalla banca con documentazione postuma (essendo certamente in grado di produrla se i conti correnti fossero ancora aperti), mentre la convenuta nulla ha contestato nella propria comparsa di costituzione e risposta rispetto alle dichiarazioni attoree circa la durata del rapporto che sarebbe circoscritta nel periodo di tempo 2001-2012 (e dunque chiusi al momento della proposizione della domanda).

Passando ai temi del decidere, giova ancora premettere che, come è noto, il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (in tema: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Pertanto, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto si ripercuote in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza e che sia documentalmente riscontrato.

Ciò posto, è dato apprezzare in atti la pattuizione nel contratto di accensione di conto del 17/02/95 sia del tasso creditore (7,00%) sia del tasso applicabile entro i limiti del fido concesso (10,50%) che oltre tale limite o al conto scoperto (14,50% pari al tasso entro fido maggiorato del 4,00%). Il contratto in questione ed il relativo documento di sintesi risultano sottoscritti dalla società correntista: al riguardo la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 898 del 16/01/18 ha stabilito la validità ex tunc (dalla data di stipula) del contratto prodotto dalla banca che riporti la sottoscrizione del solo correntista.

Le pattuizioni contrattuali sono sufficienti a legittimare l'applicazione dei tassi ai tre affidamenti che risultano essere stati concessi distintamente sul conto di





corrispondenza e sui conti accessori per finanziamento effetti s.b.f. e finanziamento fatture (cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 27836 del 22/11/2017: In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio").

Per quanto invece concerne la rispondenza tra i tassi concretamente applicati, attestati dai fogli competenze trimestrali, e quelli pattuiti, il consulente incaricato ha potuto constatare che mentre il contratto è stato sottoscritto in data 17/02/95, il primo estratto trimestrale disponibile è del I trimestre 2002: ha rilevato che i tassi applicati nel I trimestre 2002 non coincidono con quelli pattuiti, deducendone l'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, in forza della clausola contrattuale espressamente approvata dalla società correntista.

Sul punto, la banca convenuta ha allegato alla propria II memoria ex art. 183 c.p.c. una serie di comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (cfr. allegati nn. 5-55), la cui ricezione non è stata contestata dalla controparte nella successiva memoria, nella quale il legale della società correntista si è limitato a contestare la validità delle comunicazioni in quanto non sottoscritte dal correntista e quindi inidonee a legittimare il regime di capitalizzazione adottato dalla banca.







Tuttavia, mentre fino all'entrata in vigore della L. n. 248/06 (agosto 2006) era sufficiente per la legittimità delle variazioni peggiorative la firma della clausola contrattuale, per il periodo successivo ogni variazione peggiorativa per il correntista deve in aggiunta essere legittimata da una comunicazione al cliente secondo lo schema indicato dall' art. 118 TUB nella forma prescritta dal D. Lgs. n. 223/06.

Del tutto correttamente, pertanto, il consulente incaricato, previa verifica se le variazioni dei tassi debitori intercorse a partire dall'entrata in vigore della L. n. 248/06 (agosto 2006) siano o meno legittimate dalle comunicazioni ex art. 118 T.U.B. prodotte dalla banca convenuta, ha provveduto nel ricalcolo a mantenere i tassi convenzionali applicati dalla banca, legittimati dalla pattuizione contrattuale del 17/02/95, annullando le variazioni peggiorative per il correntista intervenute dopo l'entrata in vigore della L. 248/06 senza la legittimazione di una proposta di modifica unilaterale del contratto.

Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, il contratto del 17/02/95 riporta la pattuizione dell'aliquota dello 0,125% senza indicazione della modalità di calcolo ed in particolare della base di calcolo.

Il consulente incaricato ha potuto rilevare che la documentazione contabile in atti attesta l'addebito della CMS solo sul conto di corrispondenza, tra il I trimestre 2002 ed il II trimestre 2009, con applicazione dell'aliquota (differenziata entro ed extra fido) sempre sul massimo utilizzo trimestrale, per complessivi € 23.681,08, nel III e IV trimestre 2009, invece, l'aliquota viene applicata solo entro i limiti del fido, e solo per scoperti continuativi superiori a 30 giorni, come risulta dalla proposta di modifica unilaterale del 15/05/09 con decorrenza 28/06/09 (cfr. allegato n. 44 alla II memoria ex art. 183 c.p.c. della banca convenuta), per complessivi € 65,00; dal I trimestre 2010 sul conto di corrispondenza non risulta applicata né la CMS, né la commissione sull'accordato. Risulta applicato, a partire dal III trimestre 2011, un "onere di







scoperto / sconfinamento" di € 100 trimestrali, per € 500 complessivi, senza che si riscontri alcuna pattuizione o adeguamento contrattuale mediante il meccanismo della proposta di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 T.U.B.

Con analisi del tutto condivisibile, pertanto, il consulente ha provveduto nel ricalcolo ad annullare, sul conto corrente di corrispondenza, gli addebiti di CMS effettuati dalla banca tra il I trimestre 2002 ed il II trimestre 2009, in quanto computati applicando le aliquote sul massimo utilizzo trimestrale, e gli addebiti degli oneri per sconfinamento computati senza legittimazione pattizia. Sono invece state mantenute le commissioni calcolate nel III e IV trimestre 2009 sull'accordato, in quanto legittimate da proposta di modifica unilaterale del contratto rispettosa del dettato della L. 2/09.

Per quanto concerne la verifica del superamento o meno dei tassi soglia d'usura, come disposto nel quesito, correttamente il c.t.u. incaricato ha proceduto alla determinazione del Teg concretamente addebitato dalla Banca al correntista, Teg calcolato per ciascun periodo trimestrale come da formula Banca d'Italia. A tal riguardo, infatti, ritiene il Tribunale che la formula più adeguata per un simile calcolo sia quella di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia.

E' pur vero che sul punto la giurisprudenza è stata fluttuante: secondo un orientamento, le Istruzioni della Banca d'Italia non sono precetti cui gli operatori finanziari devono attenersi allorquando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto, anche perché si tratta di disposizioni non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all'art. 644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato. La Cassazione, dal canto suo, con la sentenza 46669/11, ha sostenuto che l'unica fonte normativa in materia è la legge e non certo la circolare della Banca d'Italia con la conseguenza che il rispetto di tali istruzioni non esclude la sussistenza del reato.





Ciò, però, non è sufficiente per ritenere che deve essere disattesa del tutto la formula elaborata dalla Banca d'Italia nelle istruzioni relative all'usura, e preferita altra formula rispetto alla quale non sussiste alcuna dimostrazione del carattere scientifico della stessa.

Inoltre, dal momento che il tasso praticato deve essere messo a confronto con il tasso soglia (condizionato dal TEGM) vi è la necessità di raffrontare dati omogenei e, quindi, raccolti secondo i medesimi parametri, includendovi le medesime voci.

Il giudizio in punto di usurarietà si basa, infatti, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) ed un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.

In sostanza, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il CTU - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma dovrebbe viceversa procedere ad una sorta di nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri da lui ritenuti validi, per poi operare il confronto.

Secondo altro orientamento che suscita condivisione, infatti, la formula omnicomprendensiva non è utilizzabile ai fini dell'usura in quanto creata non già per verificare quale sia il tasso effettivo globale praticato dagli istituti di credito onde individuare il tasso soglia di usurarietà, ma al solo scopo di indicare al consumatore che intenda accedere al credito al consumo il costo totale del credito e in tema di rapporto di contro corrente, ai fini della verifica





dell'eventuale superamento della soglia usura è preclusa al Giudice la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG diverso da quello indicato dalla Banca d'Italia. Le istruzioni della Banca d'Italia hanno, infatti, natura di norme tecniche autorizzate, costituendo lo strumento utilizzato dall'Autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art.644 c.p. e dell'art. 2 della legge n. 108/1996 per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito il cd. "tasso soglia" per ciascuna categoria di operazione (cfr. Trib Pistoia 7 marzo 2017, Trib. Milano 19.03.2015, Trib. Monza 20 luglio 2016, Trib. Savona 2 maggio 2017).

In tal senso sembrano deporre, altresì, recenti pronunce di legittimità in cui la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare quanto segue: "In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del





rapporto dedotto in giudizio" (Cass. civ. 12965/16); e anche "dev'essere infine ravvisato nell'esigenza di assicurare che l'accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale dipende l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste al riguardo, abbia luogo attraverso la comparazione di valori tra loro omogenei. Poichè, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato mediante l'applicazione della maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, al tasso effettivo globale medio trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla B.D. conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia" (Cass. civ. n. 22270/16).

Da tutto quanto sopra esposto se ne ricava la correttezza della metodologia seguita dal c.t.u. in applicazione del quesito, rilevando di conseguenza la necessità di applicare i tassi soglia in luogo dei tassi convenzionali per n. 2 trimestri (II e III trimestre 2004), mentre per gli altri 4 trimestri in usura (IV trimestre 2004, IV trimestre 2005, I e II trimestre 2006) l'annullamento delle CMS è sufficiente a ricondurre entro soglia le competenze addebitate dalla banca.

Per quanto concerne l'anatocismo - poiché è stato rilevato che nei fascicoli di causa risulta depositata la prova della pubblicazione dell'adeguamento contrattuale ex Delibera CICR 9/02/00 (cfr. Allegato 4 alla comparsa di costituzione della banca), e la pari periodicità di addebito/accredito trimestrale risulta costantemente rispettata nello svolgimento dei rapporti (nello specifico, nel conto di corrispondenza, unico che presenti saldi attivi per il correntista, gli interessi creditor sono liquidati su base trimestrale così come gli interessi debitori), ma non risultano depositati gli estratti conto dell'anno 2000 che avrebbero dovuto contenere la comunicazione al correntista dell'adeguamento





contrattuale, né risulta alcuna comunicazione di proposta di modifica contrattuale relativa a tale aspetto trasmessa dalla banca al cliente entro il 31/12/00 – del tutto correttamente il c.t.u. incaricato ha provveduto in risposta al quesito ad esperire i ricalcoli dei diversi rapporti in regime di capitalizzazione semplice, addebitando le competenze maturate unicamente al termine dei rapporti.

Per quanto concerne la questione relativa all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, il consulente incaricato ha evidenziato come l'assenza dei movimenti in atti non consente né di avere contezza delle rimesse intervenute sul conto, non potendole quindi qualificare come solutorie o ripristinatorie, né di ordinare i saldi per data disponibilità, requisito tecnico alla base dell'individuazione delle eventuali rimesse intervenute extrafido. Sarebbe stato onere della convenuta, pertanto, che aveva l'interesse a dimostrare l'eccezione di prescrizione, di depositare gli estratti conto integrali affinché il c.t.u. avesse potuto operare le verifiche richieste; in difetto, l'eccezione sollevata, non dimostrata, non può essere accolta.

Ne deriva, che – rinviando ai condivisibili calcoli del c.t.u. così come illustrati nelle pagine 24-26 e a pag. 37 della relazione peritale (“Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce “per relationem” le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiarare di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”, cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019; Sez. 1 - , Sentenza n. 22056 del 13/10/2020) – risultano somme indebite a favore dell'attrice così individuate:

-c/c di corrispondenza: saldo creditore ricalcolato del conto di corrispondenza al 30/9/12 pari ad € 45.565,41 rispetto a quello indicato nello scalare della banca a credito per € 741,88 per una differenza a favore della società correntista di €





44.823,53 (cfr. Tavola 6);

- c/c finanziamento effetti s.b.f.: saldo debitore ricalcolato del conto finanziamento effetti sbf pari ad € 15.227,44 rispetto a quello indicato nello scalare della banca a debito per € -26.653,63 per una differenza a favore della società correntista di € 11.426,18 (cfr. Tavola 7);

- c/c finanziamento fatture: saldo creditore ricalcolato del conto finanziamento fatture pari ad € 29.882,11 rispetto a quello nullo indicato nello scalare della banca, per una differenza a favore della società correntista di € 29.882,11 (cfr. Tavola 8).

La Banca convenuta sarà condannata a ripetere a parte attrice, in accoglimento della domanda seppur in misura minore a quanto richiesto, la somma di € 86.131,82, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, mentre va rigettata l'ulteriore domanda di interessi ex art. 1224, secondo comma, avendola il creditore avanzata genericamente e senza specificare la propria richiesta di maggior danno, onde valutare se superiore o inferiore a quella risultante dal saggio di rendimento dei titoli di Stato e dunque giudicarne l'ammissibilità in via presuntiva oppure con onere di dimostrarne l'effettivo pregiudizio in danno del correntista che non avrebbe potuto investire il denaro in forme di investimento con rendimento superiore al saggio legale.

L'esito del giudizio (che vede la soccombenza reciproca delle parti, essendo stata accolta la domanda in misura di gran lunga inferiore a quanto sarebbe derivato dal totale accoglimento delle argomentazioni attoree) legittima la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Per lo stesso motivo gli oneri di c.t.u. vanno posti definitivamente a carico di entrambe le parti in quote uguali, salva la solidarietà verso il c.t.u.

### **Per Questi Motivi**

il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione





disattesa, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 86.131,82 oltre interessi come in motivazione;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;

pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta, salva la solidarietà verso il c.t.u.

visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Pordenone, in data 01/07/2021

IL GIUDICE

d

(atto firmato digitalmente)

